

Anche qui agevolissime le risposte.

§. 1. Quando il Pubblico Accusatore asserisce che l'associazione *la si sentiva sempre* nel 1859, nel 1860, nel 1861; egli ha contro di sé il Questore Pinna il quale testificò come l'associazione non solo era ignota alla Questura, quand'ei ci veniva verso il Dicembre 1861, ma a lui medesimo rimase ignota sino al 23 Marzo 1862, e non gli è balenata alla mente se non dopo il conato tremendo di quella sera; e, che più dovrebbe montare, il Pubblico Accusatore ha contro di sé l'opera de' suoi giorni e delle sue notti, ch'è l'Atto d'Accusa 16 Gennaio 1864, nel quale (a carte 3) egli ha scritto di sua propria mano, che nei Giudizi sugli arrestati pei moti di piazza del Settembre 1861 si usò molta indulgenza, perchè in quel tempo l'associazione non era nota.

§. 2. Quando il Pubblico Accusatore asserisce che l'associazione è provata dai testimoni che affermarono la esistenza di *balle*; egli ha contro di sé tutto ciò che di indeterminato e di vago si incontra nella parola *balle*; la quale, se nel dialetto bolognese significa *compagnia*; non per questo, da sé sola, significa *associazione*, e molto meno significa *associazione di malfattori*; ed anzi la si vede usata ad indicare *compagnie* al tutto lecite ed innocue, quali per esempio le *balle*, le compagnie dei *facchini*.

§. 3. Quando il Pubblico Accusatore asserisce che l'associazione è provata dalla lettera *anonima al Padovani*: gli rispondiamo che le lettere *anonime* (se non si sa da chi scritte, come probabilmente sapeva l'Ispettore Grasselli da quali de' suoi *confidenti* fossero scritte le tre lettere che gli denunciavano i nomi dei malfattori, e che egli ha conservate ne' suoi cancelli) le lettere *anonime* sono indegne che uomo onesto le accolga come prova di ciò che l'anonimo in esse ha vergato: e, ad ogni modo, gli rispondiamo che, se la lettera anonima al *Padovani* avvertiva « che la moglie dell' *Archetti*, imputato di uno speciale misfatto, vorrebbe un'Avvocato che difendesse non solo l'*Archetti*, ma tutta la *balla* » codesto cenno, evidentemente si riferisce ai *correi o complici* di quel misfatto speciale; nè dalla anonima sorge indizio che si riferisca ad una *associazione di malfattori*, organizzata per delinquere, in genere, contro le persone o le proprietà.

§. 4. Quando il Pubblico accusatore asserisce che l'Associazione è provata dalle lettere che Bertocchi diede in Voghera a Campesi pel Sabbatini e pel Palmerini, noi non vogliamo limitarci a rispondere come altri Oratori abbiano ormai chiaramente mostrato che quelle lettere, anziché scritte da Bertocchi per conto suo, furono scritte sulle istanze del Campesi, e quali costui le ha dettate, allorchè fingea d'averne d'uopo pe' fatti propri non vogliamo limitarci a rispondere che quelle lettere, o sieno il concetto di Bertocchi o sieno più veramente il dettato di Campesi, sono senza firma e senza indirizzo; e Campesi è il solo che le dica dirette al Sabbatini e al Palmerini; bensì vogliamo rispondere che nessuna di quelle tre lettere, nè espressamente nè implicitamente, allude ad una Associazione di malfattori; e se pur si voglia che taluna di quelle tre

lettere, date dal Campesi al Comandante delle carceri di Voghera il 10 Giugno 1862, alluda ad una congiura, certo non potrebbero alludere se non alla consulta o congiura di reazione politica *contro il maledetto Governo dei Piemontesi* (sic), della quale ha parlato Campesi in Voghera nel ridetto mese di Giugno 1862, e più distesamente in forte Urbano nel 18 del successivo Dicembre.

Invano il Pubblico Accusatore ha simulato « che per cortezza d'intelletto il Campesi abbia scambiato con una congiura di reazione politica la Associazione a misfare: » e invano ha simulato « che questa medesima confusione fosse entrata nell'animo del Comandante delle Carceri di Voghera, ma poi questi dal gergo dei Bolognesi, colà detenuti, abbia compreso ch' erano malfattori. »

Se Pietro Campesi sia uomo di *corto intelletto*, quale il Pubblico Accusatore a questo punto ha mestieri di supporlo, discordando dalla grande stima ch'ei sempre gli ha professato: se Pietro Campesi, condannato per ladro dalle Assise di Voghera, fosse uomo da confondere una *associazione di malfattori* con una congiura di reazione politica, assai bene sapranno decidere i Signori Giurati. — Fatto è che qualche confusione non sarebbe forse impossibile se le confidenze che Campesi vuole aver avuto da Bertocchi apparissero laconiche enigmatiche; ma ogni confusione riesciva assolutamente impossibile dacchè, a detta di Campesi, il Bertocchi gli aveva manifestato e la causa o l'origine della Congiura, e il giuramento de' congiurati, e il d'onde ai congiurati i danari giungessero, e la meta a cui i congiurati miravano « a distruggere il maledetto Governo dei Piemontesi » (sic).

E mentre in quella causa e nel giuramento, e nei danari e nella meta dei congiurati, anche il *corto intelletto* di Pietro Campesi dovea vedere e vedeva una congiura di reazione politica; a viemaggiore ragione dovea vederla, e la vide, lo intelletto (che il P. M. non disse *corto*) del Sig. Giuseppe Balla Comandante le carceri di Voghera; di lui che forniva al Campesi istruzioni e comodità da spillare i segreti, e cavar lettere agli arrivati da Bologna; di lui che raccoglieva le rivelazioni del Campesi ne' sei rapporti del Maggio e del Giugno 1862. Qualunque fosse il gergo o il dialetto dei detenuti Bolognesi, che il Comandante le carceri di Voghera non intendeva, non è da stupire ch'egli li abbia considerati per *malfattori*; giacchè egli stesso nella udienza del 21 Maggio attestò che, al tempo del loro arrivo, era stato avvertito ch'essi erano *imputati di associazione di malfattori*. — Certo è però che il Comandante le Carceri di Voghera non ha mai smentito che la Consulta o Congiura rivelatagli da Campesi, e capitata da Preti, non avea il disegno di commettere reati *comuni*, ma si davvero il disegno di suscitare commozioni politiche.

§. 5. Quando il Pubblico Accusatore asserisce che la associazione è provata da ogni maniera di Documenti, da lui invocati frammezzo alla sua Orazione di replica: noi non vogliamo limitarci a rispondere, che i cosiddetti suoi Documenti sono invocati irregolarmente, abusivamente; e perchè, da un lato, non furono versati negli Atti del Processo,

come vuole l' Art. 445 del Codice di Proc. Pen.; e perchè, dall' altro lato, il Pubblico Accusatore non ne ha chiesta al Sig. Presidente, nè dal Sig. Presidente ne venne ordinata la lettura in virtù del potere discrezionale, a seconda dell' Art. 465 di detto Codice; ma gli rispondiamo altresì che i cosiddetti suoi Documenti nel Giudizio Penale son senza credito, e senza valore.

Il primo è un' *Indirizzo* 6 Dicembre 1860, stampato in un Giornale di Bologna, del Dottore Lazzaro Baldini (e forse di altri Cittadini Bolognesi, de' quali il Giornale tace i nomi e le firme) al Ministero dell' Interno, ch' era allora il Signor Marco Minghetti.

I due che seguono sono lettere del cessato Prefetto di Bologna, Conte Oldofredi, al Direttore del Giornale l' *Opinione*, in data 11 e 13 Dicembre 1861.

Viene appresso, ed è il solo che abbia aspetto di *Documento*, una deliberazione della Giunta Municipale di Bologna, della quale dal P. M. non abbi- am saputo la data.

Nel primo il Dott. Baldini, ed altri forse con lui, lamenta che Bologna sia infestata da una turba di malviventi dell' infima classe del popolo, chiede un rimedio: si attiene dall' indicarlo, per non fare atto di sfiducia al Ministro concittadino.

Appartiene egli codesto *indirizzo* di uno o più cittadini privati alla Classe giuridica dei Documenti? O non sa egli il Pubblico Accusatore che, se amava valersi delle notizie che il Sig. Baldini od altri cittadini potessero recare sulla turba de' malviventi, gli era d'uopo citare il Baldini e gli altri all' udienza in carattere di testimoni?

Nelle due lettere il Conte Oldofredi afferma che alligna in Bologna una plebe pessima fra le cattive....., che il Governo dei preti l' ha corrotta....., che i partiti si servirono del suo braccio, come altri si serve all' occorrenza di un arma pericolosa, e la società ne rimase ferita....., che abbiamo una associazione di ribaldi organizzata come le compagnie di mutuo soccorso..... Si duole che sieno in Bologna soli trenta Carabinieri e altrettante Guardie di Pubblica Sicurezza, che dei trenta Carabinieri i più sieno Napolitani, o allievi di pochi mesi. Si duole che il personale delle Guardie di P. S. sia disadatto e per numero e per qualità. Giudica impotenti le leggi, i magistrati, le prigioni, e sin' anco i patiboli. Conchiude che occorrono provvedimenti *straordinari*, e soprattutto *deportazioni*.

Anche a queste due lettere, che il Prefetto scaduto a Bologna raccomandava ad un giornale di Torino è strano che il Pubblico Accusatore assegni grado e titolo di *documenti*. Anche a petto di queste due lettere è strano che il Pubblico Accusatore, se stimava che il Conte Oldofredi potesse attestare alcunchè sulla accusa di *Associazione*, non siasi ricordato del Conte Oldofredi nè allora che ha disteso la lista de' suoi testimonii, nè nel periodo lunghissimo dei cinque mesi di pubblico Dibattimento, e ne tampoco ne' giorni solenni delle sue aringhe d' Agosto!

La Giunta Municipale, dal canto suo, deplora i molti misfatti: insta che si aumenti la forza della Pubblica Sicurezza: ma non fa motto di *associazione di malfattori*, e non fa voto di *deportazioni* o d' altri ordini o leggi di *eccezione*.

Insomma, fra gli autori de' cosiddetti *documenti*, il Conte Oldofredi è il solo che sia venuto accennando ad una organizzata associazione di ribaldi.

Ma il Conte Oldofredi, scaduto da Prefetto, scriveva nel proprio interesse; scriveva a propria discolta; sentiva il bisogno di raffigurare poderosi e invincibili i malfattori di Bologna; perchè altri cessasse di rimbrottargli che non li avea vinti ne' tempi della sua Prefettura. -- E intanto quelle sue lettere sono disdette dagli atti della propria sua Prefettura; sono disdette dagli atti degli ispettori Grasselli e Fumagalli e del Questore Buisson; sono disdette dagli atti dell' altro Questore Pinna; e perciò non trovarono grazia presso il Governo. Come infatti poteva il Conte Oldofredi nel dicembre 1861 accennare ad associazione di ribaldi organizzata in Bologna, se codesta associazione non fu mai denunciata da lui quando sedeva Prefetto; se non fu mai denunciata dagli Ispettori Grasselli e Fumagalli dei quali ei tesse debitamente le lodi; se non fu mai denunciata dal Questore Buisson; e se il Questore Pinna ha confessato in giudizio di non averne avuto sentore od idea se non dopo scoppiata la bomba del 23 Marzo 1862.

§. 6 Da ultimo, quando il Pubblico Accusatore asserisce che l'associazione è provata *dalla natura* degli assassinii del 29 ottobre 1861, e 23 marzo 1862, gli rispondiamo ch' ei deve aspettarci al discorso di quegli assassinii, e in quel discorso ei vedrà, se già non avesse dovuto vederlo innanzi ad ora, che non solo ne' due assassinii, manca ogni prova, ogni indizio di un qualsiasi intervento della ipotetica associazione di malfattori, ma che anzi l'associazione, ove non fosse ipotetica, aveva *interesse* di aborrirne e dall' uno e dall' altro degli assassinii.

E qui prima di conchiudere la prima parte del mio ragionamento, voglio che sia bene aperta la differenza che corre tra il sistema dell' Accusa e il sistema della Difesa circa la *esistenza* che il Fisco suppone, e noi neghiamo, della associazione di malfattori; voglio che codesta differenza sia bene aperta perchè il Pubblico Accusatore ponga fine una volta al rimprovero che la Difesa si mostri nemica e poco men che oltraggiosa ai responsi dati all' udienza dagli ufficiali di Pubblica Sicurezza.

È posto in sodo dal Pubblico Dibattimento che prima dell' Aprile o del Maggio 1862 nessun' Agente (alto o basso) di Questura, di Governo, di Giustizia ha mai denunciato che l' Associazione esistesse, e molto meno ha denunciato la gerarchia, le bande, i Capi, le Convenzioni dell' Associazione.

Dunque, allorchè il Pubblico Accusatore vuole stabilire che l' Associazione esisteva; e allorchè contraddicendo all' atto d' accusa, e al Questore Pinna ch' egli esalta sopra ogni altro degli uomini di Polizia, ardisce eziandio di asserire « che l' Associazione *la si sentiva sempre* nel 1859, nel 1860, nel 1861 » egli il Pubblico Accusatore viene a stampare sul fronte di tutti gli agenti di Governo, di Questura, di Polizia Giudiziaria che furono in Bologna prima dell' Aprile o del Maggio 1862, un  *marchio* e una  *sigla* si nera, della quale noi avremmo ribrezzo a dicifrarne il concetto.

All' incontro gli oratori della Difesa; respingendo l' accusa di Associazione, la respingono specialmente per questo che, ove l' associazione fosse esistita, e la si fosse sentita nel triennio additato dal Pubblico Accusatore, sarebbe impossibile colla lealtà e colla fede di tutti i Pubblici Ufficiali il silenzio che tutti i Pubblici ufficiali ne aveano serbato.

Tra i due sistemi, o signori, tra il sistema dell'Accusa e quello della Difesa, qual è dunque che meglio risponda al criterio logico? quale che meglio risponda al criterio morale? quale che meglio risponda ai rispetti, giustamente debiti alle Pubbliche Autorità.

La risposta a codesta interpellazione è spontanea. Indarno il Pubblico Ministero cercherebbe parole da contenderne la gravità, l'efficacia.

Signori Giurati!

E poichè non vi ebbe associazione di malfattori nel senso e nel modo preveduto dagli articoli 426 e 427, dovrò io di nuovo purgare il Galanti, il Lambertini Demetrio, il Palmerini, dalla imputazione che l'uno o l'altro, o l'ultimo dei tre fosse socio?

Nol dovrei, e nol farei, se certo lo non fossi che eziandio da questa discussione subordinata debbono emergere nuovi riscontri della fallacia di tutte e ciascuna le asserzioni replicative del Pubblico Accusatore.

Di Giulio Galanti. — § 1. Dice il Pubblico Ministero che « il Galanti fu qualificato onesto da due testimoni; e che gli altri testimoni han parlato diversamente. »

Ricordo al P. M. che egli stesso nella sua arringa del 17 agosto ha annunciato « che Galanti è creduto onesto e dabbene da molti che lo conoscono. Gli ricordo che *«nessit vox missa reverti»*. Gli ricordo che egli non ha podestà di ridurre a due soli i molti che il Galanti lo conoscono e lo stimano onesto e dabbene. Gli ricordo che della onestà del Galanti ha altresì fatto fede il Carlo Romani cassiere del banchiere Cavazza, quel Carlo Romani che il questore Pinna colla Nota del 12 agosto 1864 (uno de' tanti suoi *ingerimenti* nel pubblico dibattimento) indicava come persona che attesterebbe la *malafede* del Giulio Galanti. Gli ricordo che nell'arringa del 2 settembre ho chiarito come il solo Sborni Federico abbia allegato che nella osteria del Galanti capitassero *ladri*. Gli ricordo che l'allegazione dello Sborni fu per argomenti legittimi tolta via.

Finge il Pubblico Ministero che io sia stato male informato da' miei colleghi intorno alle qualità dello Sborni: finge che io non abbia saputo *sbrigarli* delle costui allegazioni salvochè lanciandogli un *calcio* (sic): asserisce che se lo Sborni fu tolto alla Questura di Bologna nel maggio 1862; ciò fu per titolo di promozione, da Bologna a Messina, da Messina a Palermo, da Palermo a Napoli: aggiunge « che lo Sborni avea studiato con grande amore » i bisogni di Bologna, ed avea compiuto il suo debito in modo che ogni paese dovrebbe reputarsi fortunato se tutti gli ufficiali di Pubblica Sicurezza lo compiersero come lo ha compiuto lo Sborni. »

Lungi che delle qualità e del grado dello Sborni mi abbiano male informato i colleghi miei, egli è il Pubblico accusatore che al N. 47 della sua Lista di testimoni ha designato lo Sborni così, da lasciar credere che questi non avesse più titolo o grado ne' pubblici uffizi.

« Sborni dott. Federico, già ispettore di Questura a Bologna, ora residente in Palermo. » — Questa è la designazione dello Sborni nella Lista fiscale del P. M. che ha la data 20 marzo 1864, e fu notificata in istampa a Giulio Galanti il 16 aprile. — Da questa designazione chi doveva indurre che lo Sborni sia salito a più alto saggio, o, per lo meno, ch'ei duri ancorà in ufficio? — Si contristi il P. M. con sè medesimo, colla Lista da lui compilata: non iscarichi il suo fardello sulle spalle de' miei colleghi.

Del resto, il Pubblico Ministero non dovrebbe ignorare l'adagio « *promoveatur, ut amoveatur* » nè l'altro adagio « *fiat episcopus, sed recedat a nobis.* »

A questi adagi il P. M. congiunga la reminiscenza che, nell'aprile e nel maggio 1862, nessuna città dello Stato, più che Bologna, macchiata ancora del sangue di Grasselli e Fumagalli e inorridita dell'attentato 23 marzo, nessuna città più che Bologna aveva necessità di valentissimi ufficiali di Pubblica Sicurezza: e non potrà non farsi persuaso che, se lo Sborni ai primi del maggio 1862 fu tolto da Bologna (e fosse pure per titolo di promozione), quel tra-

mutamento, quella promozione offre giusta ragione da credere che la Questura, il Prefetto, il Governo, comunque per avventura reputino lo Sborni abilissimo ai servizi della polizia *politica*, non reputavano ch'ei fosse molto addentro nei misteri di quell'altra polizia, più modesta, che previene i misfatti e denuncia ai Giudici i malfattori.

Ma forsechè io mi sbrigai dello Sborni e della sua allegazione per ciò solo perchè la Nota fiscale mi assicurava che di lui s'era sbrigata la Questura bolognese?

Bene al contrario. — Allo Sborni ed alla sua allegazione ho opposto *i fatti e gli atti* di esso stesso lo Sborni; ho osservato che egli, Ispettore essendo in Bologna, non avea mai denunciato una colpa di un Galanti, o della osteria di Galanti: ho osservato che, succedendo a lui nell'ufficio il Burlandi, ei non gli mise in diffidenza il Galanti; ho soggiunto che il Burlandi, se mai sui labbri o nelle carte dello Sborni avesse udito o veduto indizio che la osteria del Galanti fosse frequentata da *ladri*, non avrebbe dato a quella osteria la preferenza sulle altre, nè sarebbe a quella acconciato a pranzo ed a cena, insieme a molti altri dei pubblici ufficiali di ogni ordine, militare, civile e giudiziario. — E codesto è il *calcio* che ho lanciato allo Sborni!

Adunque, appunto perchè il P. M. avvisa, che lo Sborni avea studiato con grande amore i bisogni di questo paese: appunto perchè egli avvisa, che lo Sborni abbia compiuto in questo paese il suo debito in modo piuttosto singolare che raro fra gli ufficiali di Pubblica Sicurezza: e appunto perchè lo Sborni, pendente il suo ufficio in Bologna, non disse verbo nè tracciò sillaba contro il Galanti, il P. M. dee riconoscere che alla mala parola avventata dallo Sborni all'udienza del 26 maggio 1864 (dopo due anni dacchè ei corre da Bologna a Messina, da Messina a Palermo, da Palermo a Napoli) debbono assai prevalere i silenzi *ufficiali* del tempo che lo Sborni era ispettore in Bologna, e la prediligeva di *tanto amore*.

§ 2. Dice il Pubblico Ministero che non il solo Cesare Buonafede con allegazione *gratuita*, ma anche lo Sborni ha deposto « che Galanti prestava non inscientemente la sua locanda ai convegni dei malfattori »

Non è vero che ciò sia stato deposto da Cesare Buonafede: non è vero che sia stato deposto dallo Sborni.

Lo Sborni nella udienza 26 maggio disse, che egli aveva *sospetti* sulla osteria del Galanti, e che perciò la faceva sorvegliare giornalmente. Ma dacchè, in onta a quella assidua sorveglianza, lo Sborni non ebbe mai motivo di muovere contro Galanti e la sua osteria una qualsiasi censura, è forza arguire che i sospetti erano ingiusti, infondati, a non dir temerarii.

Il Buonafede fece allusione nella udienza 29 luglio alla sola sera del 19 novembre 1861; rispetto alla quale allegò di aver saputo da Romagnoli Luigi che i malfattori si fossero raccolti in una stanza della osteria del Galanti a discorrere della grassazione avvenire, in danno del marchese Pepoli. Ma nella udienza del 2 settembre si vide a luce meridiana, che l'allegazione del Buonafede è impossibile col verbale delle guardie di P. S. che in quella sera entrarono nella osteria del Galanti; è impossibile colle relative giudiziali informazioni dei reali carabinieri; è impossibile col fatto che i discorsi si tenevano ad alta voce, tanto chè le guardie di P. S. e i reali carabinieri furono attirati colà dal rumore che se ne udiva nella pubblica via; è impossibile col fatto « che la stanza era aperta (son parole del P. M.), e l'uscio non era neppur socchiuso, e la stanza non ha nè chiavistello, nè serratura, nè altro da chiuderla »; è impossibile col fatto che in quella sera, in quella stanza, in quell'ora, e a quel desco a cui siedevano i cinque individui dal Buonafede indicati per malfattori, similmente siedevano cinque cittadini; la onestà dei quali dal P. M. non fu mai posto in questione.

Con qual animo il P. M., pur confessando *gravissimo* il rilievo della absurdità che i reati si concertino a porte aperte, con qual animo ha asserito, che il fatto è provato; che i malfattori concertarono il misfatto *alla presenza e ascoltanti i padroni, i ministri della osteria*, e che per ne-

cessità si deve inferire che i padroni e i ministri erano d'accordo, erano associati coi malfattori?

« Provalo il fatto »! Ma come, e da chi, se il Buonafede vuol averlo saputo da Romagnoli; se il Romagnoli (il quale già non era del numero dei dieci che son nominati nel verbale della pubblica sicurezza) nega d'aver fatto parola col Buonafede; se infine la allegazione del Buonafede è impossibile colle tante e sì varie circostanze di fatto, si veramente *provate*, che abbiamo rammentate testè?

« *Presenti, ascoltanti* i padroni e ministri della locanda »! Ma come? Quel Pubblico accusatore che nell'aringa del 17 agosto allegava che il padrone e i ministri *potevano entrare* nella stanza; quello stesso pubblico accusatore nella sua replica, mutato linguaggio, vi afferma, non più che il padrone o i ministri *potevano entrare*, ma che il misfatto si concertava alla loro presenza, che essi ascoltavano, che erano conniventi, e per necessità debbono giudicarsi associati! — Ei può andarsi lieto il pubblico accusatore, che di nessuno meglio che di lui potrà ripetersi il famoso « *crescit eundo* » Ma sarà breve la sua letizia; perocchè, se il padrone o i ministri fossero stati *presenti*, i reali carabinieri e le guardie di pubblica sicurezza avrebbero dovuto invitarli, e certo li avrebbero invitati, a sottoscrivere il verbale. Sarà breve la sua letizia; perocchè non solo il verbale non è sottoscritto nè dal Galanti, nè dai ministri, ma le guardie nel verbale, e i carabinieri nelle giudiziarie informazioni, nominando un per uno i *presenti* non hanno nominato e così hanno escluso che *presente* fosse il Galanti, o taluno de'suoi ministri.

Procediamo oltre. — Con qual'animo il pubblico accusatore, pur ammettendo « che sarebbe impossibile che cinque malfattori avessero concertato un misfatto in una stanza, a quel desco, al quale sedevano altri cinque cittadini, stranieri ai loro disegni » con qual'animo il pubblico accusatore ha esclamato che « toccherebbe alla difesa il provare *dei cinque cittadini* la esistenza, la identità? » Ma non sono essi quei cinque cittadini individualmente nel verbale specificati? E il verbale, facendo espressa menzione che *due soli dei dieci* furon condotti alla questura perchè non avean seco i recapiti, non fa prova certa che tutti gli altri i recapiti avevano ed esibirono? E dimentica il pubblico accusatore la circostanza che i suoi stessi testimoni narrarono che, a quei tempi, chiunque fosse trovato *senza recapiti* poteva e doveva essere immediatamente tratto agli arresti?

E se, ciò malgrado, il pubblico accusatore ebbe un dubbio sulla *esistenza*, sulla *identità* de'cinque cittadini che nel verbale 19 novembre 1861 son registrati alla pari che i cinque accusati: perchè indugiò sino alle sue repliche a mettere innanzi il suo dubbio, e (ch'è lo stesso) a discredere al verbale delle guardie di pubblica sicurezza e alle giudiziarie informazioni dei reali carabinieri? perchè non investigò, com'era facile investigare nella civica anagrafi se siano *corpi veri*, o fantasmi, i signori Pietro Ceccoli, Francesco Venturoli, Giacomo Romani, Francesco Cattani, Emilio Livizzani?

Giulio Galanti, cui non fa paura la luce, di codeste investigazioni, per quantunque tardissime, non sarebbe mai querelato.

§ 3. Rinerebbe al pubblico accusatore ch'io non abbia voluto inchinarmi al sensale Luigi Sani; il quale, additato dal questore Pinna alla udienza del 20 luglio, veniva ad affermare quello incidente che, secondo il pubblico accusatore, rappresenta in Giulio Galanti l'amico e il cassiere di Pietro Ceneri.

E come fu acerbo nel pubblico accusatore il rammarico della disdetta, così furono acerbe le critiche nelle quali si stemperò contro a noi che non ci siam peritati di sollevarla.

Fatto è, che il questore Pinna nella udienza 20 luglio, non chiamato a parlare del Giulio Galanti o della imputazione che al Galanti riguarda, uscì in queste parole: « dirò qualche cosa di Giulio Galanti: . . . mi consta che nel settembre 1861, mentre egli ritirava nel suo albergo delle bottiglie da un sensale gli si presentò Pietro Ceneri,

chiedendogli cento scudi, ed egli (Galanti) senza fare osservazioni andò subito a prenderli e al Ceneri li rimise. »

Fatto è, che eccitato dal sig. Presidente a far il nome di quel *sensale*, il Pinna rispose: « so che si chiama Zani » (o Sani): non so però ove abiti, ed *ove lo si possa ora trovare*. »

Fatto è che « non appena il sig. Presidente (e qui ripeto testualmente la mia frase del 2 settembre) non appena il sig. Presidente, per virtù del potere discrezionale, ordinò che qualche guardia di pubblica sicurezza andasse in cerca del Sani e il conducesse alla corte, il Sani era già bello e pronto, e compariva, e faceva la sua narrazione. »

Il P. M., replicando, esternò il proposito « d'invitarmi a ritirare la *insinuazione* che il Sani si trovasse già *preparato* per venire a deporre: » e, per aprirsi la via codesto invito, asserisce « che io non ho assistito all'udienza del 20 luglio; che non ho rilevate da buona fonte le circostanze che precedettero o accompagnarono l'intervento del Sani; che avrei dovuto sapere come i sensali e i mediatori abbiano il loro luogo di riunione al caffè degli Stelloni, ed ivi è facile rinvenirli »

La asserzione che io non fossi presente alla udienza del 20 luglio è una prova novella delle inesattezze e delle fallacie che tante sono nelle memorie e nelle note del Pubblico Ministero. — Alla udienza del 20 luglio ho sempre personalmente assistito.

La asserzione, che io avrei dovuto sapere che i mediatori si riuniscono nel caffè degli Stalloni, mi fa tornar a mente quell'altra parte delle arringhe fiscali nella quale il pubblico accusatore si è mostrato sì ignaro egli stesso delle sorti di quel caffè, da indicarlo come ricovero di assassini nel 23 marzo 1862, e vale a dire in un tempo in cui quel caffè non era noto od aperto.

Ma se io, senza rossore, concedo che mi erano, e mi sono ignote le accolte dei sensali al caffè degli Stelloni, rivelerò al P. M. che non mi è ignota la cagion vera per la quale il Sani (se non fosse stato già lesto) non poteva essere reperibile prontamente: e la cagione vera quest'è, che il *sensale* additato dal sig. Pinna non è da chichessia conosciuto sotto il nome di Sani, avvegnacchè il mercato e la piazza gli han posto nome *Busiola*!

Ad ogni modo; appunto perchè all'udienza del 20 luglio ho sempre assistito, nell'aringa del 2 settembre ho potuto asserire *di scienza propria*, il quando e il come Luigi Sani all'udienza sopravvenisse: l'ho potuto esprimere, e l'ho espresso chiaramente, nettamente, *senza insinuazioni*: l'ho potuto esprimere, e l'ho espresso, e, senza cangiar sillaba, lo confermo.

*Presidente*. — Le cose son passate così. Dopo che il questore Pinna ha nominato il Sani, come ha riferito il signor Avvocato, il Pinna soggiunse che il Sani era conosciuto da un delegato di P. S. e parmi dal sig. Marchi; ond'io diedi l'ordine che quel delegato cercasse del Sani, e il facesse venire all'udienza.

*Tecchio*. — Egregiamente: non pongo in dubbio che il Pinna abbia fatto l'aggiunta cui accenna il sig. Presidente; nol pongo in dubbio, comunque il sig. Pinna ami parlare a bassa voce, e quell'aggiunta non sia pervenuta nè agli orecchi miei, nè a quelli di chi distese e stampò la Relazione del dibattimento. — Resta sempre verissimo che il Sani fu rinvenuto subito, perchè subito venne nell'Aula, e ci venne abbigliato così, come è proprio a chi sa di dover comparire a queste udienze solenni.

Bologna — Tipi Fava e Garagnani.